

Gazzetta ufficiale

L 301

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
12 novembre 2013

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1126/2013 della Commissione, dell'11 novembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 1

DECISIONI

2013/643/UE:

★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 novembre 2013, che fissa il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute nel contesto dei piani di vaccinazione di emergenza contro la febbre catarrale degli ovini in Spagna nel 2007 e nel 2008 [notificata con il numero C(2013) 7281]** 3

2013/644/UE:

★ **Decisione di esecuzione della Commissione, dell'8 novembre 2013, che modifica la decisione 2006/944/CE per includere il livello di emissione assegnato alla Repubblica di Croazia nell'ambito del protocollo di Kyoto [notificata con il numero C(2013) 7489]** 5

2013/645/UE:

★ **Decisione della Banca centrale europea, del 26 settembre 2013, relativa a misure supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (BCE/2013/35)** 6

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2013/646/UE:

- ★ **Decisione della Banca centrale europea, del 26 settembre 2013, relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (BCE/2013/36)** 13

RACCOMANDAZIONI

2013/647/UE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, dell'8 novembre 2013, sulle analisi dei tenori di acrilamide negli alimenti ⁽¹⁾** 15



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1126/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	34,9
	MA	44,1
	MK	28,7
	ZZ	35,9
0707 00 05	AL	40,5
	EG	177,3
	MK	50,7
	TR	143,8
	ZZ	103,1
0709 93 10	AL	48,7
	MA	88,1
	TR	156,1
	ZZ	97,6
0805 20 10	AU	136,9
	MA	59,2
	ZA	148,2
	ZZ	114,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	PE	125,0
	SZ	56,1
	TR	68,9
	UY	92,8
	ZA	157,1
	ZZ	100,0
0805 50 10	TR	73,1
	ZA	74,0
	ZZ	73,6
0806 10 10	BR	248,9
	LB	239,8
	PE	263,6
	TR	168,3
	US	362,2
	ZZ	256,6
0808 10 80	BA	64,2
	NZ	131,1
	US	133,2
	ZA	169,3
	ZZ	124,5
0808 30 90	CN	65,8
	TR	116,3
	ZZ	91,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2013

che fissa il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute nel contesto dei piani di vaccinazione di emergenza contro la febbre catarrale degli ovini in Spagna nel 2007 e nel 2008

[notificata con il numero C(2013) 7281]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2013/643/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 6, secondo trattino,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ed abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽²⁾ (in prosieguo «il regolamento finanziario»), in particolare l'articolo 84,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 84 del regolamento finanziario e dell'articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ⁽³⁾ (in prosieguo «i regolamenti di applicazione»), l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che enuncia gli elementi essenziali dell'iniziativa comportante la spesa, adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.
- (2) La decisione 2009/470/CE del Consiglio stabilisce le modalità del contributo finanziario dell'Unione ad azioni veterinarie specifiche, comprensive degli interventi d'emergenza. Al fine di sostenere la tempestiva eradicazione della febbre catarrale degli ovini, è opportuno che l'Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri. L'articolo 3, paragrafo 6, secondo trattino, di tale decisione fissa una serie di norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

- (3) Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione ⁽⁴⁾ fissa una serie di norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio. L'articolo 3 di tale regolamento fissa delle norme sulle spese ammissibili al contributo finanziario dell'Unione.
- (4) La decisione 2008/655/CE della Commissione ⁽⁵⁾ ha accordato un contributo finanziario dell'Unione a favore di misure d'emergenza per combattere la febbre catarrale in Spagna nel 2007 e nel 2008.
- (5) Il data 14 aprile 2009, la Spagna ha presentato una domanda ufficiale di rimborso ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005. Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese rimborsabili e le conclusioni definitive sono state comunicate alla Spagna con lettere datate 26 dicembre 2012 e 9 luglio 2013. L'accordo delle autorità spagnole è pervenuto in data 4 settembre 2013.
- (6) Il versamento del contributo finanziario dell'Unione è subordinato alla condizione che le attività programmate siano state effettivamente messe in atto e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.
- (7) Le autorità spagnole hanno adempiuto pienamente ai loro obblighi tecnici e amministrativi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.
- (8) Date tali premesse, l'importo totale del contributo finanziario dell'Unione alle spese ammissibili, sostenute per l'eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Spagna nel 2007 e nel 2008, deve essere fissato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 2008/655/CE.

⁽¹⁾ GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 214 del 9.8.2008, pag. 66.

- (9) Sono già state corrisposte una prima rata pari a 8 000 000,00 di EUR, una seconda pari a 17 000 000,00 di EUR e una terza pari a 15 000 000,00 di EUR.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo finanziario dell'Unione alle spese connesse all'eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Spagna nel 2007 e nel 2008 è fissato a 41 158 940,11 EUR. Esso costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento finanziario.

Articolo 2

Visto che il contributo totale dell'Unione ammonta a 41 158 940,11 EUR, il saldo del contributo finanziario che resta da pagare è pari a 1 158 940,11 EUR.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2013

Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2013

che modifica la decisione 2006/944/CE per includere il livello di emissione assegnato alla Repubblica di Croazia nell'ambito del protocollo di Kyoto

[notificata con il numero C(2013) 7489]

(2013/644/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 50,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/944/CE ⁽¹⁾ della Commissione stabilisce i livelli di emissione assegnati all'Unione ed ai suoi Stati membri per i cinque anni del primo periodo di impegno nell'ambito del protocollo di Kyoto. I livelli di emissione, che figurano nell'allegato della medesima decisione, sono stati fissati in seguito al riesame effettuato a norma dell'articolo 8 del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
- (2) Il riesame del livello delle emissioni della Croazia per l'anno di riferimento si è concluso il 26 agosto 2009 e la relativa relazione ha evidenziato un problema di attuazione per quanto concerne la quantità assegnata alla Croazia. L'8 febbraio 2012 il comitato di attuazione del protocollo di Kyoto ha dichiarato risolto il problema e successivamente è stato stabilito il livello definitivo di emissione della Croazia.

- (3) In seguito all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013, nell'allegato della decisione 2006/944/CE deve figurare anche il livello di emissione assegnato alla Croazia nell'ambito del protocollo di Kyoto.

- (4) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2006/944/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 2006/944/CE dopo la voce relativa all'Estonia è inserito quanto segue:

«Croazia	148 778 503»
----------	--------------

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2013

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Decisione 2006/944/CE della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri nell'ambito del protocollo di Kyoto ai sensi della decisione 2002/358/CE del Consiglio (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 87).

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 settembre 2013

relativa a misure supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie

(BCE/2013/35)

(2013/645/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli 12.1, 14.3, e 18.2,

visto l'indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti di politica monetaria e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema ⁽¹⁾ e la decisione BCE/2013/6, del 20 marzo 2013, sulle regole in merito all'uso quale garanzia per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema di obbligazioni bancarie con la sola garanzia statale emesse per uso proprio ⁽²⁾,

Considerando quanto segue

(1) Ai sensi dell'articolo 18.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni ordinarie ai sensi delle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare ad operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l'idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell'Eurosistema, sono fissate nell'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14 e nella decisione BCE/2013/6.

(2) L'indirizzo BCE/2013/4, del 20 marzo 2013 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 ⁽³⁾ e la decisione BCE/2013/22, del 5 luglio 2013, concernente misure temporanee relative all'idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica

di Cipro ⁽⁴⁾, ha stabilito misure temporanee relative all'idoneità delle garanzie per operazioni di credito dell'Eurosistema.

(3) Ai sensi della sezione 1.6 dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14, il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l'attuazione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.

(4) Il 17 luglio 2013, il Consiglio direttivo ha deciso di rafforzare ulteriormente il sistema di controllo dei rischi modificando i criteri di idoneità e gli scarti di garanzia applicati alle garanzie accettate nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e adottando misure supplementari per migliorare la coerenza complessiva del sistema e la sua applicazione pratica.

(5) È opportuno che le decisioni menzionate nel considerando 4 siano inserite in una decisione della BCE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche e integrazioni di talune disposizioni dell'indirizzo BCE/2011/14

1. Le regole di condotta per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e i criteri di idoneità stabiliti nella presente decisione si applicano congiuntamente ad altri atti giuridici dell'Eurosistema relativi agli strumenti e alle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema e, in particolare, all'indirizzo BCE/2011/14.

2. Nel caso in cui vi siano discrepanze tra la presente decisione e l'indirizzo BCE/2011/14 e/o le relative misure di attuazione a livello nazionale, prevale la presente decisione. Le BCN continuano ad applicare tutte le disposizioni dell'indirizzo BCE/2011/14 senza variazioni salvo che sia altrimenti disposto nella presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 95 del 5.4.2013, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 95 del 5.4.2013, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 195 del 18.7.2013, pag. 27.

Articolo 2

Richieste di informazioni

1. Nel quadro di politica monetaria dell'Eurosistema di cui al Capitolo 1 dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14, l'Eurosistema si riserva il diritto di richiedere ed ottenere le informazioni pertinenti necessarie all'adempimento dei suoi compiti e al conseguimento dei suoi obiettivi in relazione alle operazioni di politica monetaria.

2. Tale diritto non pregiudica altri diritti specificamente attribuiti all'Eurosistema di richiedere informazioni relative a operazioni di politica monetaria.

Articolo 3

Criteri di idoneità comuni per le attività negoziabili

1. I seguenti paragrafi si interpretano in combinato disposto con i requisiti di idoneità comuni dell'Eurosistema per le attività negoziabili menzionati al paragrafo 1 della sezione 6.2.1.1 dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14 e le misure per il controllo dei rischi delle attività negoziabili di cui alla sezione 6.4.2 dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14.

2. Gli strumenti di debito idonei saranno dotati di:

- a) i) un capitale fisso e incondizionato ⁽¹⁾; ovvero
 - ii) un capitale incondizionato che sia ancorato forfettariamente a un unico tasso di inflazione dell'area dell'euro ad un momento dato e non contenga altre strutture complesse; e ⁽²⁾
- b) i) cedola a tasso fisso, cedola zero (*zero coupon*) o cedola a variazioni predefinite (*multi-step coupon*) con scadenziario e valore delle cedole predeterminati che non possono dar luogo a interessi negativi, ovvero
 - ii) cedola variabile che non può dar luogo a interessi negativi ed ha la struttura di seguito descritta: tasso della cedola = (tasso di riferimento * 1) ± x, con f ≤ tasso della cedola ≤ c, in cui

1) il tasso di riferimento è solo uno tra quelli di seguito elencati ad un momento dato:

- a) un tasso del mercato monetario in euro quale ad esempio gli indici EURIBOR, LIBOR o indici analoghi,
- b) un tasso di swap a scadenza costante quale ad esempio gli indici CMS, EIISDA, EUSA;

⁽¹⁾ Le obbligazioni con warrant o con altri diritti analoghi connessi non sono considerate idonee.

⁽²⁾ Strumenti di debito con capitale figurativo ancorato ad un unico tasso di inflazione dell'area dell'euro ad un momento dato sono altresì ammissibili a condizione che la struttura della cedola sia conforme alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto ii.1.d) e sia collegata al medesimo tasso di inflazione.

c) il rendimento di un titolo di stato dell'area dell'euro o determinato in base a un indice collegato a diversi titoli di stato con scadenza al massimo annuale, ovvero

d) un tasso di inflazione dell'area dell'euro fornito da Eurostat o da un istituto nazionale di statistica di uno Stato membro come l'HICP,

e deve corrispondere al tasso di riferimento di cui alla lettera a) ii) che precede nel caso in cui il rimborso del capitale sia collegato a un tasso di riferimento, e

2) f (tasso cedolare massimo), c (tasso cedolare minimo) l (fattore di leva/riduzione della leva finanziaria), e x (margine), se presenti, sono espressi in cifra fissa e predeterminati all'emissione, suscettibili di variazione nel tempo, in cui f, c e x sono maggiori o uguali a zero ed l è maggiore di zero durante il ciclo di vita dell'attività. Per le cedole variabili collegate a un tasso di inflazione di riferimento, l sarà pari a uno.

3. Le strutture non comprese nel paragrafo 2 sono considerate inadeguate. Risulterà inapplicabile, di conseguenza, l'elenco delle strutture cedolari escluse dal secondo sottoparagrafo del paragrafo 1 della sezione 6.2.1.1 dell'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14. Le attività comprese nell'elenco di attività idonee alla data di entrata in vigore della presente decisione, divenute inadeguate in forza del paragrafo 2, rimarranno idonee per i 12 mesi successivi all'entrata in vigore della presente decisione.

4. In caso di cedola a variazioni predefinite (*multi-step coupon*), fisse o variabili, la verifica dell'idoneità dell'attività rispetto alla sua struttura cedolare, sarà basata sull'intero ciclo di vita dell'attività sia in un'ottica retrospettiva che prospettica.

5. Le cedole idonee non devono presentare opzioni a favore dell'emittente, cioè non devono consentire modifiche nella definizione della struttura cedolare nel ciclo di vita dello strumento dipendenti da una decisione dell'emittente, né in un'ottica retrospettiva né in una prospettica.

6. Cessa di trovare applicazione il secondo paragrafo della sezione 6.7 dell'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14.

Articolo 4

Criterio di idoneità supplementare per i titoli garantiti da mutui su immobili a carattere commerciale

Impregiudicati i criteri di idoneità di cui alla sezione 6.2.1.1.2 dell'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14, le attività che producono flussi di cassa a garanzia di titoli garantiti da mutui su immobili a carattere commerciale (*commercial-mortgage backed securities*, CMBS) non dovranno includere prestiti che risultino in qualsiasi momento strutturati, sindacati o a leva. Ai fini del presente articolo i termini «prestito strutturato», «prestito sindacato» e «prestito a leva» hanno lo stesso significato di cui ai punti da 4 a 6 dell'articolo 3, paragrafo 6 dell'indirizzo BCE/2013/4.

Articolo 5

Criteria di idoneità specifici per le obbligazioni garantite

1. I seguenti paragrafi si interpretano in combinato disposto con i criteri di idoneità aggiuntivi per le obbligazioni garantite specificati nella sezione 6.2.1.1.3 dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14.
2. Ai fini della sezione 6.2.1.1.3, lettera b) dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14, un'entità è considerata parte di un gruppo consolidato o a esso affiliata se esistono stretti legami tra le entità coinvolte come descritte nella sezione 6.2.3.2. L'appartenenza o l'affiliazione a un gruppo si determina al momento in cui le quote senior del titolo emesso a fronte di un'operazione di cartolarizzazione sono trasferite nel patrimonio separato delle obbligazioni garantite, in conformità alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio ⁽¹⁾.
3. Le obbligazioni garantite inserite nell'elenco di attività idonee al 30 marzo 2013 beneficeranno di un periodo di *grandfathering* fino al 28 novembre 2014. Riaperture di emissioni «a rubinetto» di tali obbligazioni garantite potranno altresì beneficiare di un periodo di *grandfathering* purché dal 31 marzo 2013, i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione che non soddisfano i requisiti specificati alla sezione 6.2.1.1.3, lettere da a) a c) dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14 non siano aggiunte al patrimonio separato.
4. I paragrafi da 1 a 3 che precedono sono interpretati facendo salve le disposizioni di cui alla decisione BCE/2013/6 sulle regole in merito all'uso quale garanzia per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema di obbligazioni bancarie con la sola garanzia statale emesse per uso proprio

Articolo 6

Elevati standard di credito supplementari per attività negoziabili

1. La valutazione della qualità creditizia effettuata da un'istituzione esterna specializzata nella valutazione del merito di credito (*External Credit Assessment Institution*, ECAI) di attività negoziabili diverse da titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, di cui alla sezione 6.3.2, lettera a) (Valutazione della qualità creditizia effettuata da una ECAI) dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14, è soggetta ai criteri di seguito indicati:
 - i) almeno una valutazione della qualità creditizia formulata da un'ECAI accettata ⁽²⁾ sull'emissione ovvero, in assenza di un rating sull'emissione da parte della stessa ECAI, sul programma/serie di emissione nell'ambito della quale l'attività è emessa, deve raggiungere la soglia di qualità creditizia scelta dall'Eurosistema ⁽³⁾. La BCE pubblica la soglia di qualità creditizia per tutte le ECAI accettate, come stabilito ai sensi della

⁽¹⁾ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ L'elenco dell'insieme di ECAI, ICAS, RT terzi e loro fornitori accettati è pubblicato sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu

⁽³⁾ Una valutazione effettuata da un'ECAI relativa a un programma/serie di emissione è rilevante solo se specificamente riferita a quella attività e la stessa ECAI non ha attribuito un diverso rating all'emissione.

sezione 6.3.1 dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14 ⁽⁴⁾. Se, sulla stessa emissione o, se del caso, per lo stesso programma/serie di emissione sono disponibili più valutazioni della qualità creditizia, si applica la regola del first-best, ossia viene selezionata la migliore valutazione disponibile per l'emissione o, se del caso per il programma/serie di emissione. Se la valutazione della qualità creditizia sull'emissione o, se del caso, sul programma/serie di emissione individuata secondo la regola del first-best non raggiunge la soglia di qualità creditizia scelta dall'Eurosistema, l'attività è inidonea, anche ove esista una garanzia accettabile ai sensi della sezione 6.3.2, lettera c) dell'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14. In mancanza di una valutazione di qualità creditizia da parte di un'ECAI sull'emissione o, se del caso, sul programma/serie di emissione, affinché l'attività possa ritenersi idonea, la miglior valutazione di qualità creditizia da parte di un'ECAI sull'emittente o sul garante [se la garanzia è accettabile ai sensi della sezione 6.3.2, lettera c) dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14] deve raggiungere la soglia di qualità creditizia dell'Eurosistema;

- ii) per il rating di emissioni o programmi/serie di emissioni da parte di ECAI, al fine di verificare l'esistenza di un elevato standard di credito per attività negoziabili non si opera alcuna distinzione in base alla scadenza originaria dell'attività. Sono accettabili i rating attribuiti da un'ECAI all'emissione o al programma/serie di emissione che raggiungano la soglia di qualità creditizia dell'Eurosistema. Per quanto attiene al rating attribuito dall'ECAI all'emittente/garante, una valutazione accettabile della qualità creditizia da parte dell'ECAI dipende dalla scadenza originaria dell'attività. È operata una distinzione tra attività a breve termine, per tali intendendosi quelle con scadenza originaria pari o inferiore a 390 giorni, e attività a lungo termine per tali intendendosi quelle con scadenza superiore a 390 giorni. Per attività a breve termine, sono accettabili rating a breve e lungo termine dell'emittente e rating a lungo termine del garante assegnati dall'ECAI, in base alla regola del first-rule. Per attività a lungo termine, sono accettabili esclusivamente rating a lungo termine dell'emittente e del garante assegnati dall'ECAI.

2. La soglia di qualità creditizia applicabile alle attività emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione soggette a obblighi di segnalazione dei dati a livello di prestito, secondo quanto specificato dal quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia precisata alla sezione 6.3.2., lettera b) «Valutazione della qualità creditizia di titoli garantiti da attività effettuata da una ECAI» dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14, corrisponde a un grado di qualità creditizia (Credit Quality Step, CQS) di livello 2 in base alla scala di rating armonizzata dell'Eurosistema [«singola A» ⁽⁵⁾] tanto all'emissione che durante il ciclo del titolo emesso a fronte dell'operazione di cartolarizzazione. Restano invariati gli altri requisiti imposti dalla sezione 6.3.2, lettera b) «Valutazione della qualità creditizia di titoli garantiti da attività effettuata da una ECAI», dell'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14.

⁽⁴⁾ Tale informazione è pubblicata sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu

⁽⁵⁾ Un rating «singola A» corrisponde almeno ai rating «A3» di Moody's, «A-» di Fitch o Standard & Poor's o «AL» di DBRS.

3. I titoli emessi a fronte di operazioni non conformi ai requisiti per la segnalazione dei dati a livello di prestito rimangono soggetti ai requisiti di verifica di qualità creditizia previsti alla sezione 6.3.2, lettera b), sulla verifica della qualità creditizia di titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione effettuata da ECAI dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14.

4. In mancanza della valutazione di una ECAI sulla qualità creditizia del rating di emissione ovvero, se del caso, del programma/serie di emissione, gli elevati standard creditizi per le attività negoziabili diverse dai titoli emessi a fronte di un'operazione di cartolarizzazione, potranno essere definiti sulla base delle garanzie prestate da terzi finanziariamente solidi, secondo quanto previsto dalla sezione 6.3.2, lettera c) dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14. La solidità finanziaria del garante è giudicata sulla base della rispondenza alla soglia di qualità creditizia dell'Eurosistema dei rating di lungo periodo del garante assegnati dall'ECAI. Il garantito dovrà soddisfare i requisiti stabiliti ai punti da i) a iv) della sezione 6.3.2 lettera c), dell'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14.

Articolo 7

Determinazione degli scarti di garanzia

La valutazione di qualità creditizia utilizzata per determinare l'idoneità in base alla sezione 6.3.2 e 6.3.3 dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14 troverà applicazione al fine di determinare lo scarto di garanzia applicabile ai sensi della sezione 6.4.1 dell'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14.

Articolo 8

Categorie di scarti di garanzia e scarti di garanzia per attività negoziabili e non negoziabili

1. Le categorie di liquidità per le attività negoziabili, come specificato nelle misure per il controllo dei rischi delle attività negoziabili menzionate nella Tabella 6 della sezione 6.4.2 dell'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14, sono indicate come categorie soggette a scarto di garanzia in tutta la sezione, senza mutare la collocazione delle attività idonee nelle rispettive categorie.

2. Gli scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili, come specificato nelle misure di controllo del rischio per le attività negoziabili menzionate nella tabella 7 della sezione 6.4.2 dell'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14, saranno sostituiti dagli scarti stabiliti nell'allegato I alla presente decisione.

3. Gli scarti applicati alle attività cartolarizzate comprese nella categoria V di scarto di garanzia, specificati nella sezione 6.4.2 lettera d) dell'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14, sono pari al 10 % a prescindere dalla scadenza o dalla struttura delle cedole.

4. Obbligazioni garantite per uso proprio sono soggette a uno scarto di garanzia aggiuntivo. Tale scarto aggiuntivo è applicato direttamente al valore dell'intera emissione di singoli strumenti di debito nella forma di una diminuzione della valutazione pari a) all'8 % per le obbligazioni garantite per uso proprio con CQS di livello 1&2 e b) al 12 % per obbligazioni garantite per uso proprio con CQS di livello 3. A tali fini, per «obbligazioni garantite per uso proprio» si intendono obbligazioni bancarie garantite emesse da una controparte o da entità ad essa strettamente collegate ed utilizzati per una percentuale maggiore del 75 % dell'importo nozionale da tale controparte e/o dall'entità ad essa strettamente collegata.

5. Gli scarti di garanzia applicati ad attività non negoziabili, come specificato nelle misure di controllo dei rischi dell'Eurosistema alla Tavola 9 della sezione 6.4.3 dell'indirizzo BCE/2011/14, sono sostituite dagli scarti di garanzia stabiliti nell'allegato II della presente decisione.

6. Lo scarto di garanzia per gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali specificati nella sezione 6.4.3.2 dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14 è pari al 39,5 % dell'importo nozionale.

Articolo 9

Misure previste in caso di inadempimento e in via prudenziale

1. Le misure che le pertinenti disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN devono assicurare, secondo quanto prescritto alla sezione I.7 dell'allegato II all'indirizzo BCE/2011/14, sono soggette alle condizioni precisate nei seguenti paragrafi.

2. In caso di adempimento ovvero in via prudenziale, la BCN ha il diritto di adottare le seguenti misure:

- a) sospendere, limitare o escludere l'accesso della controparte alle operazioni di mercato aperto;
- b) sospendere, limitare o escludere l'accesso della controparte alle operazioni dell'Eurosistema attivabili su iniziativa delle controparti;
- c) risolvere tutti gli accordi e le transazioni in essere;
- d) richiedere il rimborso anticipato dei crediti non ancora scaduti o con scadenza indeterminata;
- e) utilizzare i depositi ricevuti dalla controparte presso la BCN a compensazione dei propri crediti nei confronti di quest'ultima;
- f) sospendere l'adempimento delle obbligazioni verso la controparte finché non siano state soddisfatte le sue ragioni di credito verso la controparte stessa.

3. La BCN può inoltre essere legittimata ad adottare le seguenti misure:

- a) pretendere interessi di mora;
- b) pretendere l'indennizzo delle perdite subite in seguito all'inadempienza della controparte.

4. Infine, per motivi prudenziali, la BCN può rifiutare, limitare l'uso o applicare scarti di garanzia aggiuntivi ad attività presentate dalla relativa controparte per garantire operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.

5. La BCN ha in ogni momento facoltà di realizzare senza indebito ritardo tutte le attività fornite in garanzia, in modo da essere legittimata a recuperare il valore del credito accordato se la controparte non ripiana sollecitamente la propria esposizione debitoria.

6. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme delle misure imposte, il Consiglio direttivo della BCE ha facoltà di decidere in merito alle misure, compresa la sospensione, la limitazione o l'esclusione rispetto all'accesso alle operazioni di mercato dell'Eurosistema o alle operazioni dell'Eurosistema attivabili su iniziativa delle controparti.

Articolo 10

Chiarimento della definizione di Paese del SEE

1. Ai fini della disciplina delle garanzie dell'Eurosistema, tra i Paesi del SEE si intendono compresi tutti gli Stati membri dell'UE, a prescindere dalla loro formale adesione al SEE oltre a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

2. La definizione di Paesi SEE contenuta nell'appendice 2 dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2011/14 (Glossario) deve intendersi modificata in tal senso.

Articolo 11

Rettifiche all'attuazione degli obblighi di segnalazione dei dati a livello di prestito titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione

1. Salva la sezione 6.2.1.1.2 dell'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14 e la relativa appendice 8, l'Eurosistema può accettare quali garanzie idonee attività cartolarizzate con punteggio inferiore ad A1 decorso il pertinente periodo transitorio, sulla base di una valutazione condotta caso per caso e purché sia fornita una spiegazione adeguata del mancato raggiungimento del punteggio obbligatorio. Per ciascuna spiegazione adeguata il Consiglio direttivo precisa un livello massimo di tolleranza e il relativo orizzonte temporale. L'orizzonte temporale prescriverà che la qualità dei dati relativi ai titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione debba migliorare entro un dato termine.

2. La lista completa delle spiegazioni adeguate e i relativi livelli e orizzonti temporali di tolleranza è accessibile sul sito Internet della BCE e contiene, tra l'altro, la descrizione delle attività e dei sistemi informatici preesistenti.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

1. La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 2013.
2. Eccezionalmente l'articolo 8, paragrafo 4 si applica a decorrere dal 1° novembre 2013.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 settembre 2013

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

ALLEGATO I

LIVELLI DEGLI SCARTI DI GARANZIA APPLICATI ALLE ATTIVITÀ IDONEE NEGOZIABILI

		Categoria di scarti di garanzia								
Qualità del credito	Scadenza residua (in anni)	Categoria I		Categoria II (*)		Categoria III (*)		Categoria IV (*)		Categoria V (*)
		cedola fissa	zero coupon	cedola fissa	zero coupon	cedola fissa	zero coupon	cedola fissa	zero coupon	
Gradi 1 e 2 (da AAA a A-) (**)	0-1	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	6,5	6,5	10,0
	1-3	1,0	2,0	1,5	2,5	2,0	3,0	8,5	9,0	
	3-5	1,5	2,5	2,5	3,5	3,0	4,5	11,0	11,5	
	5-7	2,0	3,0	3,5	4,5	4,5	6,0	12,5	13,5	
	7-10	3,0	4,0	4,5	6,5	6,0	8,0	14,0	15,5	
	> 10	5,0	7,0	8,0	10,5	9,0	13,0	17,0	22,5	
		Categorie di scarti di garanzia								
Qualità del credito	Scadenza residua (in anni)	Categoria I		Categoria II (*)		Categoria III (*)		Categoria IV (*)		Categoria V (*)
		cedola fissa	zero coupon	cedola fissa	zero coupon	cedola fissa	zero coupon	cedola fissa	zero coupon	
Grado 3 (da BBB + a BBB-) (**)	0-1	6,0	6,0	7,0	7,0	8,0	8,0	13,0	13,0	Non idoneo
	1-3	7,0	8,0	10,0	14,5	15,0	16,5	24,5	26,5	
	3-5	9,0	10,0	15,5	20,5	22,5	25,0	32,5	36,5	
	5-7	10,0	11,5	16,0	22,0	26,0	30,0	36,0	40,0	
	7-10	11,5	13,0	18,5	27,5	27,0	32,5	37,0	42,5	
	> 10	13,0	16,0	22,5	33,0	27,5	35,0	37,5	44,0	

(*) I singoli i titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, le obbligazioni bancarie garantite (le obbligazioni bancarie garantite di tipo jumbo, le obbligazioni bancarie garantite tradizionali e altre obbligazioni bancarie garantite) nonché le obbligazioni bancarie non garantite che sono teoricamente valutate in conformità alla sezione 6.5 dell'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14 sono soggette a uno scarto di garanzia aggiuntivo. Tale scarto di garanzia è applicato direttamente al livello della valutazione teorica del singolo strumento di debito sotto forma di una diminuzione della valutazione del 5 %. Inoltre, un'ulteriore diminuzione della valutazione è applicata alle obbligazioni garantite per uso proprio. La diminuzione della valutazione è dell'8 per cento per le obbligazioni garantite con CQS 1&2 e del 12 per cento per le obbligazioni garantite per uso proprio con CQS3.

(**) Rating specificati nella scala di rating armonizzata dell'Eurosistema, pubblicata sul sito Internet della BCE (www.ecb.europa.eu).

ALLEGATO II

LIVELLI DEGLI SCARTI DI GARANZIA APPLICATI AI CREDITI CON TASSI DI INTERESSE FISSI

		Metodologia di valutazione	
Qualità del credito	Scadenza residua (in anni)	Tasso fisso e valutazione basata su un prezzo teorico assegnato dalla BCN	Tasso fisso e valutazione basata capitale nominale in essere assegnato dalla BCN
Gradi 1 e 2 (da AAA a A-)	0-1	10,0	12,0
	1-3	12,0	16,0
	3-5	14,0	21,0
	5-7	17,0	27,0
	7-10	22,0	35,0
	> 10	30,0	45,0
		Metodologia di valutazione	
Qualità del credito	Scadenza residua (in anni)	Tasso fisso e valutazione basata su un prezzo teorico assegnato dalla BCN	Tasso fisso e valutazione basata capitale nominale in essere assegnato dalla BCN
Grado 3 (da BBB+ a BBB-)	0-1	17,0	19,0
	1-3	29,0	34,0
	3-5	37,0	46,0
	5-7	39,0	52,0
	7-10	40,0	58,0
	> 10	42,0	65,0

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 settembre 2013

relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie

(BCE/2013/36)

(2013/646/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli 12.1, 14.3, e 18.2,

visto l'Indirizzo BCE/2011/14 del 20 settembre 2011 sugli strumenti di politica monetaria e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema ⁽¹⁾ e la Decisione BCE/2013/6 del 20 marzo 2013 sulle regole in merito all'uso quale garanzia per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema di obbligazioni bancarie con la sola garanzia statale emesse per uso proprio ⁽²⁾,

visto l'Indirizzo BCE/2013/4 del 20 marzo 2013 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 ⁽³⁾ e la Decisione BCE/2013/22 del 5 luglio 2013 concernente misure temporanee relative all'idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro ⁽⁴⁾

Considerando quanto segue

(1) Ai sensi dell'articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni ordinarie in presenza delle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare ad operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l'idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell'Eurosistema, sono fissate nell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14, che è stato modificato, in riferimento alle regole sull'uso quale garanzia per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema di obbligazioni bancarie emesse per uso proprio con la sola garanzia statale, dalla Decisione BCE/2013/6.

(2) Ai sensi della sezione 1.6 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14, il Consiglio direttivo può, in ogni momen-

to, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l'attuazione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.

(3) L'Indirizzo BCE/2013/4 e la Decisione BCE/2013/22 hanno stabilito misure temporanee relative all'idoneità delle garanzie per operazioni di credito dell'Eurosistema.

(4) Il 17 luglio 2013, il Consiglio direttivo ha deciso di rafforzare ulteriormente il sistema di controllo dei rischi, modificando i criteri di idoneità e gli scarti di garanzia applicati alle garanzie accettate nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e adottando misure supplementari per migliorare la coerenza complessiva del sistema e la sua attuazione pratica. Alcune di queste decisioni incidono sulle misure temporanee supplementari relative alle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e all'idoneità delle garanzie stabilite nell'Indirizzo BCE/2013/4, in particolare gli scarti di garanzia e le disposizioni sulla continuità del servizio del debito applicabili ai titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione accettati ai sensi di tale Indirizzo.

(5) Inoltre, il Consiglio direttivo ha deciso di modificare i requisiti di idoneità applicati ai crediti aggiuntivi ai sensi della disciplina temporanea delle garanzie dell'Eurosistema.

(6) È opportuno che le decisioni menzionate nei considerando 4 e 5 siano inserite in una decisione della BCE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche a talune disposizioni dell'Indirizzo BCE/2013/4

1. Le regole di condotta per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e i criteri di idoneità delle garanzie stabiliti nella presente decisione si applicano congiuntamente ad altri atti giuridici dell'Eurosistema relativi agli strumenti e alle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema e, in particolare, all'Indirizzo BCE/2013/4.

2. Nel caso in cui vi siano discrepanze tra la presente Decisione e l'Indirizzo BCE/2013/4 e/o le relative misure di attuazione a livello nazionale, prevale la presente decisione. Le BCN continuano ad applicare tutte le disposizioni dell'Indirizzo BCE/2013/4 senza variazioni, salvo che sia altrimenti disposto nella presente Decisione.

⁽¹⁾ GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 95 del 5.4.2013, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 95 del 5.4.2013, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 195 del 18.7.2013, pag. 27.

*Articolo 2***Scarti di garanzia per titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione idonei ai sensi della disciplina temporanea**

1. I titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 dell'Indirizzo BCE/2013/4 sono soggetti ai seguenti scarti di garanzia:

- a) 10 % se hanno due rating pari almeno alla «singola A»⁽¹⁾
- b) 22 % se non hanno due rating pari almeno alla «singola A»

2. I titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5 dell'Indirizzo BCE/2013/4 sono soggetti a uno scarto di garanzia del 22 %.

*Articolo 3***Disposizioni sulla continuità del servizio del debito**

1. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 6 dell'Indirizzo BCE/2013/4, «disposizioni sulla continuità del servizio del debito» ha il significato specificato nel paragrafo 2, che segue.

2. Per «disposizioni sulla continuità del servizio del debito» si intendono le disposizioni della documentazione legale relativa a titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, che consistono in disposizioni relative a un gestore di riserva o a un facilitatore del gestore di riserva (se non vi sono disposizioni in merito a un gestore di riserva). Nell'ipotesi di disposizioni relative a un facilitatore del gestore di riserva, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento rilevante deve essere nominato un facilitatore responsabile dell'individuazione di un idoneo gestore di riserva, al fine di garantire la regolarità dei pagamenti e il servizio del debito relativamente ai titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione. Tali disposizioni comprendono anche le ipotesi di sostituzione del gestore e di nomina di un gestore di riserva, ad esempio il caso di inadempimento degli obblighi da parte dell'attuale gestore, fondati o meno sui rating.

3. I titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione con disposizioni sulla continuità del servizio del debito conformi all'Indirizzo BCE/2013/4 che erano inclusi nell'elenco di attività idonee prima dell'entrata in vigore della presente decisione continuano ad essere idonei per un anno, a partire dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

*Articolo 4***Modifica delle regole per l'ammissione di crediti aggiuntivi**

Qualora ricorrano le circostanze eccezionali di cui all'articolo 4, paragrafo 3 dell'Indirizzo BCE/2013/4, le BCN, possono, dietro approvazione del Consiglio direttivo, accettare crediti:

- a) in applicazione dei criteri di idoneità e delle misure per il controllo dei rischi stabiliti da un'altra BCN in conformità all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 dell'Indirizzo BCE/2013/4;
- b) disciplinati dal diritto di uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la BCN accettante;
- c) che sono inclusi in un insieme di crediti o garantiti da attività immobiliari, se la disciplina concernente il credito o il relativo debitore (o garante, se del caso) è quella di uno Stato membro dell'UE diverso da quello in cui ha sede la BCN accettante.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 2013.

L'articolo 4 si applica a partire dal 1° gennaio 2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 settembre 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

⁽¹⁾ Un rating «singola A» corrisponde almeno ai rating «A3» di Moody's, «A-» di Fitch o Standard & Poor's o «AL» di DBRS.

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2013

sulle analisi dei tenori di acrilammide negli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/647/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1) Dal 2002 l'industria alimentare, gli Stati membri e la Commissione si sono impegnati notevolmente per studiare i meccanismi di formazione dell'acrilammide e i mezzi per ridurne il tenore negli alimenti trasformati.

(2) L'organizzazione FoodDrinkEurope, che rappresenta l'industria alimentare europea, ha elaborato linee guida note con il nome di «toolbox»⁽¹⁾ comprendenti parametri che possono essere utilizzati in modo selettivo dai produttori alimentari, secondo le proprie esigenze specifiche, al fine di ridurre i tenori di acrilammide nei loro prodotti. Sono stati inoltre redatti brevi opuscoli contenenti informazioni sui parametri più importanti per ogni settore. Le autorità di regolamentazione hanno sostenuto tale attività e vi hanno contribuito.

(3) In alcuni prodotti alimentari i tenori di acrilammide sono risultati notevolmente più elevati rispetto a quelli rilevati in prodotti comparabili della stessa categoria. La Commissione ha perciò ritenuto opportuno che le autorità competenti degli Stati membri effettuassero analisi per esaminare i metodi di produzione e di trasformazione utilizzati dagli operatori del settore alimentare. Il 10 gennaio 2011 la Commissione ha adottato a tal fine una raccomandazione sulle analisi dei tenori di acrilammide negli alimenti⁽²⁾ («la raccomandazione del 2011»).

(¹) Le linee guida elaborate da FoodDrinkEurope contengono 14 parametri diversi («strumenti»), raggruppati in quattro categorie principali («sezioni delle linee guida»), che possono essere utilizzati in modo selettivo dai produttori alimentari secondo le proprie esigenze specifiche per ridurre i tenori di acrilammide nei loro prodotti. Queste quattro sezioni riguardano i fattori agronomici, la formulazione alimentare, la trasformazione e la preparazione finale. Le linee guida sono disponibili sul seguente sito: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/ciaa_acrylamide_toolbox09.pdf

(²) http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/recommendation_10012011_acrylamide_food_it.pdf

(4) Conformemente alla raccomandazione del 2011, gli Stati membri sono invitati ad analizzare se il tenore di acrilammide rilevato in uno specifico prodotto alimentare sia superiore ai valori indicativi stabiliti nell'allegato di detta raccomandazione.

(5) I tenori di acrilammide negli alimenti sono stati monitorati dagli Stati membri dal 2007 al 2009 in applicazione della raccomandazione 2007/331/CE della Commissione⁽³⁾ e a partire dal 2010 in applicazione della raccomandazione 2010/307/UE della Commissione⁽⁴⁾. Il monitoraggio si concentra sui prodotti alimentari di cui è noto l'elevato tenore di acrilammide e/o che contribuiscono in misura significativa all'assunzione umana tramite l'alimentazione.

(6) I risultati del monitoraggio per il periodo dal 2007 al 2010 sono stati pubblicati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nella relazione scientifica del 18 ottobre 2012 relativa all'aggiornamento sui tenori di acrilammide negli alimenti nel periodo di monitoraggio 2007-2010⁽⁵⁾. L'EFSA ha concluso che non esisteva una tendenza omogenea nei vari gruppi alimentari verso tenori più bassi di acrilammide e che era stata rilevata una riduzione di tali tenori solo in poche categorie alimentari, mentre in altre si era osservato un aumento dei tenori.

(7) Sulla base dei risultati delle analisi ottenuti nel periodo 2011-2012 e dei risultati del monitoraggio ottenuti in applicazione delle raccomandazioni 2007/331/CE e 2010/307/UE, è opportuno modificare alcuni valori indicativi forniti nell'allegato della raccomandazione del 2011.

(8) Occorre pertanto sostituire la raccomandazione del 2011 con una nuova raccomandazione.

(³) Raccomandazione 2007/331/CE della Commissione, del 3 maggio 2007, sul monitoraggio dei tenori di acrilammide negli alimenti (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 33).

(⁴) Raccomandazione 2010/307/UE della Commissione, del 2 giugno 2010, sul monitoraggio dei tenori di acrilammide negli alimenti (GU L 137 del 3.6.2010, pag. 4).

(⁵) Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Update on acrylamide levels in food from monitoring years 2007 to 2010*. EFSA Journal 2012; 10(10):2938. [38 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2938. Disponibile online sul sito: www.efsa.europa.eu/efsajournal

- (9) Le analisi dovrebbero continuare a comprendere l'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) effettuata dall'operatore del settore alimentare o un sistema simile ⁽¹⁾, al fine di stabilire con detto operatore se siano state individuate fasi di trasformazione che possano determinare la formazione di acrilammide e se siano state adottate misure appropriate per controllarle. In questo contesto le autorità competenti dovrebbero valutare in quale misura l'operatore del settore alimentare abbia applicato i mezzi attualmente conosciuti per ridurre al minimo i tenori di acrilammide, ad esempio quelli proposti nel codice delle buone pratiche per l'acrilammide adottato dalla commissione del Codex Alimentarius e nelle linee guida relative all'acrilammide elaborate da FoodDrinkEurope.
- (10) I valori indicativi fissati nella presente raccomandazione intendono solo indicare la necessità di un'analisi e non costituiscono soglie di sicurezza. Di conseguenza, il ricorso a misure coercitive e/o alla notifica con il sistema di allarme rapido dovrebbe essere fatto soltanto sulla base di un'accurata valutazione dei rischi effettuata caso per caso e non semplicemente a causa del superamento di un valore indicativo.
- (11) Sulla base dei risultati delle analisi ottenuti nel periodo 2013-2014 in applicazione della presente raccomandazione, dei risultati del monitoraggio ottenuti in applicazione della raccomandazione 2010/307/UE e dei risultati della valutazione dei rischi aggiornata eseguita dall'EFSA sulla presenza dell'acrilammide negli alimenti, la Commissione valuterà la situazione quando sarà disponibile la valutazione dei rischi dell'EFSA e deciderà in merito alla necessità di adottare altre misure appropriate,
- il valore indicativo di acrilammide fissato per la rispettiva categoria alimentare nell'allegato della presente raccomandazione.
2. Ai fini del punto 1, il tenore di acrilammide dovrebbe essere valutato senza considerare l'incertezza di misura analitica.
 3. Le analisi di cui al punto 1 dovrebbero comprendere la verifica delle procedure basate sull'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) dell'operatore del settore alimentare, allo scopo di accertare:
 - a) se l'operatore del settore alimentare ha individuato, nel sistema HACCP o in un sistema simile, le fasi di trasformazione che possano determinare la formazione di acrilammide; e
 - b) se l'operatore del settore alimentare ha adottato misure di attenuazione adeguate.
 4. Le analisi di cui al punto 1 dovrebbero stabilire in particolare in quale misura l'operatore del settore alimentare abbia applicato i mezzi attualmente conosciuti per ridurre al minimo i tenori di acrilammide, ad esempio quelli menzionati nel codice delle buone pratiche per l'acrilammide adottato dalla commissione del Codex Alimentarius e nelle linee guida relative all'acrilammide elaborate da FoodDrinkEurope.
 5. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere i risultati alla Commissione entro il 31 ottobre 2014 ed entro il 30 aprile 2015.
 6. La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione del 10 gennaio 2011 sulle analisi dei tenori di acrilammide negli alimenti.
- HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Gli Stati membri dovrebbero effettuare, con la partecipazione attiva degli operatori del settore alimentare, ulteriori analisi sui metodi di produzione e di trasformazione utilizzati dai produttori alimentari nei casi in cui il tenore di acrilammide di un alimento rilevato nel corso del monitoraggio eseguito in applicazione della raccomandazione 2010/307/UE superi

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2013

Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

ALLEGATO

Valori indicativi di acrilammide basati sui dati del monitoraggio dell'EFSA per il periodo 2007-2012

Prodotti alimentari	Valore indicativo [µg/kg]	Osservazioni
Patatine fritte a bastoncino pronte per il consumo	600	Prodotto pronto per il consumo, come definito nella parte C, punto 1, dell'allegato della raccomandazione 2010/307/UE
Patatine a base di patate fresche e di pasta di patate Cracker a base di patate	1 000	Prodotto messo in vendita, come definito nella parte C, punti 2 e 10, dell'allegato della raccomandazione 2010/307/UE
Pane morbido		Prodotto messo in vendita, come definito nella parte C, punto 4, dell'allegato della raccomandazione 2010/307/UE
a) Pane a base di frumento	80	
b) Pane morbido diverso dal pane a base di frumento	150	
Cerali per la prima colazione (escluso il porridge)		Prodotto messo in vendita, come definito nella parte C, punto 5, dell'allegato della raccomandazione 2010/307/UE
— prodotti a base di crusca e cereali integrali, grano soffiato (la soffiatura è rilevante solo se indicata sull'etichetta)	400	
— prodotti a base di frumento e segale (*)	300	
— prodotti a base di granturco, avena, farro, orzo e riso (*)	200	
Biscotti e cialde	500	Prodotto messo in vendita, come definito nella parte C, punto 6, dell'allegato della raccomandazione 2010/307/UE
Cracker esclusi i cracker a base di patate	500	
Pane croccante	450	
Pain d'épices	1 000	
Prodotti simili agli altri prodotti di questa categoria	500	
Caffè torrefatto	450	Prodotto messo in vendita, come definito nella parte C, punto 7.1, dell'allegato della raccomandazione 2010/307/UE
Caffè (solubile) istantaneo	900	Prodotto messo in vendita, come definito nella parte C, punto 7.2, dell'allegato della raccomandazione 2010/307/UE
Succedanei del caffè		Prodotto messo in vendita, come definito nella parte C, punto 7.3, dell'allegato della raccomandazione 2010/307/UE
(a) succedanei del caffè principalmente a base di cereali	2 000	
b) altri succedanei del caffè	4 000	
Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, esclusi gli alimenti trasformati a base di cereali (**)		Prodotto messo in vendita, come definito nella parte C, punto 8, dell'allegato della raccomandazione 2010/307/UE
a) non contenenti prugne	50	
b) contenenti prugne	80	
Biscotti e fette biscottate destinate ai lattanti e ai bambini	200	Prodotto messo in vendita, come definito nella parte C, punto 9.1, dell'allegato della raccomandazione 2010/307/UE
Alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini (***), esclusi i biscotti e le fette biscottate	50	Prodotto messo in vendita, come definito nella parte C, punto 9.2, dell'allegato della raccomandazione 2010/307/UE

(*) cereali non integrali e/o non a base di crusca. Il cereale presente nella quantità maggiore determina la categoria.

(**) Come definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).

(***) Come definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/125/CE.

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT